



COMUNE di ACCUMOLI Ordinanza n.279 del 07/12/2018

IL SINDACO

- **VISTO** il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n.3298;
- **VISTO** il D.P.R. 23.6.1972, n.1066, che modifica l'art.1 del predetto Regolamento sulle carni;
- **VISTO** il D.P.R. 11.2.1961, n.264;
- **VISTA** la Legge 13.3.1958, n.269;
- **VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 21/11/1958;
- **VISTO** il D.P.R. 14.1.1972, n.4;
- **VISTA** la Legge Regionale n.55 del 6.6.1980;
- **VISTA** la D.G.R. Lazio n.607/95 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Reg. CEE n.1069/2009;
- **VISTO** il D.Lgs. n.193/2007 che non ha abrogato il R.D. n.3298 del 1928 attinente alle macellazioni ad uso famiglia;
- **RICONOSCIUTA** la necessità di impartire, anche per la CAMPAGNA 2018/2019 particolari istruzioni per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio per uso familiare;

ORDINA

ART. 1 - E' consentita, ai sensi del D.P.R. 23.6.1972, n.1066 che modifica l'art.1 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni di cui alle premesse, nel corso della Stagione Invernale 2018/2019, la macellazione dei suini destinati ad uso privato, anche a domicilio dei richiedenti che abitano in campagna o frazioni, con l'obbligo della visita sanitaria delle carni e dell'accertamento trichinoscopico, previsto quest'ultimo dall'Ordinanza Ministeriale 21 novembre 1958 e ss.mm.ii..

La campagna di macellazione dei suini decorre a partire dal 04/12/2018 al 28/02/2019;

ART. 2 - Nei centri urbani, per motivi igienici è comunque vietata la macellazione;

ART. 3 - I giorni di visita e d'ispezione delle carni nelle diverse località del territorio comunale sono concordati con il veterinario territoriale di competenza. Per una efficiente ed efficace attività di controllo è opportuno favorire i concentramenti;

ART. 4 - I privati devono inoltrare domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione di macellare a domicilio e devono darne avviso cinque giorni prima al Veterinario Territoriale o ad un incaricato del Comune. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare che l'animale non presenta sintomi di malattia;

ART. 5 - L'autorizzazione alla macellazione è rilasciata soltanto per animali sani. Nel caso che il suino presenti sintomi di qualunque malattia, la macellazione sarà rimandata. Occorre in questo caso avvertire il Veterinario che darà le necessarie istruzioni;

ART. 6 - La macellazione degli animali dovrà essere effettuata previo stordimento con pistola a proiettile captivo o altro sistema consentito dalla legge, nel rispetto del benessere animale;

ART. 7 - Non è consentito consumare nessuna parte dell'animale prima del controllo sanitario previsto.

ART. 8 - L'importo per l'attestazione di idoneità al consumo delle carni dei suini macellati a domicilio è di € 25,00 a capo, compreso il rimborso forfettario delle spese di trasporto nella misura fissata dal tariffario regionale del 14/02/2011 e dall'esame trichinoscopico che sarà eseguito su pool predisposti dal Servizio Veterinario ASL. Le somme devono essere versate dagli interessati sul c/c postale n. 10416022 della A.S.L. di Rieti, oppure presso lo sportello del CUP codice della prestazione: LVE16.1;

ART. 9 - Gli intestini e le altre parti dell'animale non destinati all'autoconsumo possono essere smaltiti in loco, come previsto dal considerando n.13 del Regolamento CE 1069/2009 nel rispetto delle buone prassi, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima dell'interramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante;

I Tecnici della Prevenzione Veterinaria e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra subito in vigore ed i cui trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

ACCUMOLI, lì 07 Dicembre 2018

IL SINDACO
Geom. Stefano PETRUCCI

